



## CITTA' DI TRICASE

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 25 DEL 16/07/2020**

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 (TARI) – CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020.

L'anno duemilaventi addi sedici del mese di Luglio alle ore 12:00, PRESSO SALA DELLA GIUNTA COMUNALE, il Presidente DOTT. GUIDO APREA, nominato con Decreto Prefettizio prot. n. 73868 del 29/06/2020,

<b>PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267</b>	
<b>VISTO DI REGOLARITA' TECNICA</b>	
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> .	
Tricase, li 10/07/2020	Il Responsabile del Servizio DOTT. D'AVERSA COSIMO
<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA</b>	
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> .	
Tricase, li 10/07/2020	Il Responsabile del Servizio DOTT.SSA TASCO DONATELLA

Con l'assistenza del Segretario Generale DOTT. RIZZO GIUSEPPE.

## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visti i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L. 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

*683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*

*683-bis. "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";*

Dato atto che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con ulteriore differimento in sede di conversione del D.L. n. 34/2020 al 30 settembre 2020;

Dato atto, inoltre, che Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";*

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

*"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento*

*delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

*-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*

*-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.;*

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intera nazione venutosi a creare dal mese di febbraio 2020 per l'emergenza coronavirus – COVID-19 ed il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e sospensione delle manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, dei servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, dei musei od altri luoghi di cultura, ecc., e la chiusura di molte attività produttive;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020 che detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

Richiamato il DPCM dell'1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;

Richiamato il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;

Vista la situazione economica attuale e valutata l'opportunità di confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019, approvate con Delibera di C.C. n. 12 del 30.03.2019, per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa che deriverebbero dal Pef Arera, in un così difficile momento storico;

Ritenuto, altresì, di dover supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19;

Preso atto a tal uopo della delibera Arera n. 158 del 05.05.2020 che fornisce indicazioni circa le riduzioni tariffarie minime da applicare alle predette attività produttive, distinguendo le stesse, nelle categorie di cui all'allegato A della citata delibera, in funzione dei periodi di sospensione obbligatoria delle diverse attività;

Preso atto, altresì, delle note esplicative della delibera Arera n. 158/2020, fornite da IFEL in data 31 maggio 2020, che suggeriscono ai Comuni di applicare le riduzioni in questione attraverso il metodo semplificato della riduzione percentuale dell'intera tariffa in rapporto ai periodi di inattività forzata;

Ritenuto che attraverso l'applicazione di una riduzione pari al 25% (mediamente mesi tre di chiusura su mesi dodici) della parte variabile della tariffa corrispondente alle singole categorie di utenze non domestiche interessate dalla chiusura, si possa assicurare il rispetto dei limiti minimi imposti dalla citata delibera Arera;

Dato atto: che tale riduzione sarà concessa in assenza di specifica istanza ma semplicemente in base ai dati già in possesso dell'Ufficio tributi comunale; che, ovviamente, compete a tutte le utenze non domestiche chiuse nel periodo Covid, ad esclusione delle seguenti Categorie: 9-Casa di cura e riposo; 10 ospedali; 12-banche e istituti di credito; 14 Farmacia, erborista, tabaccaio; 14a edicola; 20 Attività industriali con capannoni di produzione; 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria...; 26 Plurilicenze alimentari...; 27 ortofrutta e pescheria; 28 Ipermercati di generi misti;

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, stabilendo le scadenze di pagamento delle bollette TARI 2020 nel modo seguente:

- numero tre rate di pari importo con scadenza:
- 30 settembre 2020;
- 31 ottobre 2020;
- 30 novembre 2020;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria;

Acquisito il Parere Favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

## **D E L I B E R A**

Assunti i poteri del Consiglio Comunale:

- 1) Approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020, con decorrenza 01.01.2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, approvate con delibera di C.C. n. 12 del 30.03.2019, in applicazione dell'art. 107 c. 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile momento storico, come elencate nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l'Ente, attraverso il competente servizio "Ambiente, demanio, energie", provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA, il cui eventuale conguaglio potrà essere ripartito in n. 3 annualità a partire dal 2021;
- 2) Per le ragioni espresse in narrativa applicare per l'anno 2020 la riduzione tariffaria della sola parte variabile (tariffe determinate con il cosiddetto metodo normalizzato) nella misura percentuale indicata affianco alle categorie di attività produttive di cui all'allegato A) della delibera ARERA n.158 del 05.05.2020, allegato anche al presente atto, e qui di seguito riportate per titolo:

Tabella 1a) attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa alla data del 05.05.2020) 25%  
(venticinque);

Tabella 1b) attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso alla data del 05.05.2020) 25% (venticinque);

Tabella 2) attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodo di durata diversi identificabili da codice ATECO ove possibile 25% (venticinque);

- 3) Di dare atto che gli oneri per la riduzione delle utenze non domestiche interessate dalla chiusura per Covid-19 di cui al punto precedente, per un importo complessivo presunto stimato dall'ufficio tributi pari ad € 80.000,00, troverà copertura su fondi di Bilancio Missione 14 Programma 02 Tit. 1 Macr. 04 P.D.C. 1.04.03.99.999 sul Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in corso di formazione e con una successiva variazione al bilancio, se dovesse essere necessaria, da effettuarsi dopo l'emissione del ruolo che determinerà gli importi certi della riduzione disposta;
- 4) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia con provvedimento n. 143 del 16/12/2019;
- 5) Di dare atto che le scadenze dei versamenti della TARI sono determinati in n. 3 rate per tutte le utenze domestiche e non domestiche, come di seguito riportato:

- I rata scadenza 30 settembre 2020;
- II rata scadenza 31 ottobre 2020;
- III rata scadenza 30 novembre 2020;

6) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
F.to DOTT. GUIDO APREA

Il Segretario Generale  
F.to DOTT. RIZZO GIUSEPPE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il \_\_\_\_\_ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.

Tricase, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_  
F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA**

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_  
F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

---

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Tricase, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO